



COMUNICATO STAMPA n. 80/26

Lussemburgo, 4 giugno 2026

Sentenza della Corte nella causa C-560/24 | [Besthame] ¹

Cittadinanza dell'Unione: uno Stato membro può indagare su una frode connessa a un matrimonio fittizio e accertarne l'esistenza anche dopo l'acquisto della sua cittadinanza da parte dell'interessato

Un cittadino di un paese terzo si stabilisce in Irlanda come studente. Poco prima della scadenza del suo permesso di soggiorno, sposa una cittadina dell'Unione europea che ha esercitato la propria libertà di circolazione. A seguito di tale matrimonio, ottiene un permesso di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione, poi acquista la cittadinanza irlandese nel 2015, che da allora costituisce il fondamento del suo diritto di soggiorno. Le autorità irlandesi sospettano tuttavia che tale matrimonio fosse fittizio e che i diritti di soggiorno siano stati ottenuti in modo fraudolento. Il Ministro della Giustizia irlandese adotta quindi delle decisioni in cui constata una frode e un abuso di diritto e ritiene che i diritti derivanti dalla direttiva sulla libera circolazione ² debbano essere considerati revocati sin dall'inizio. L'interessato contesta tali decisioni sostenendo che, essendo diventato cittadino irlandese, non rientra più nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Il giudice irlandese chiamato a pronunciarsi sulla controversia chiede alla Corte di giustizia se la direttiva consenta alle autorità nazionali di indagare e, se del caso, accertare una frode o un abuso di diritto commessi in passato, anche se l'interessato ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante e, al momento dell'indagine, non è più un avente diritto ai sensi di tale direttiva.

Nella sentenza odierna, la Corte risponde che **gli Stati membri possono indagare su una frode commessa in passato e accertarne l'esistenza, anche se l'interessato ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante.**

La Corte ricorda che la direttiva si applica ai cittadini dell'Unione che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, così come ai loro familiari. Essa non disciplina, in linea di principio, la situazione **di una persona che ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante** e il cui soggiorno si basa ormai sul diritto nazionale. Tuttavia, tale persona **può continuare a essere interessata da alcune disposizioni della direttiva per il periodo durante il quale rientrava nel suo ambito di applicazione.**

La Corte dichiara inoltre che **le norme di tale direttiva relative alla lotta contro la frode e gli abusi di diritto** si applicano anche a situazioni pregresse. Esse **consentono agli Stati membri di adottare misure relative a diritti conferiti precedentemente, anche se, al momento dell'intervento delle autorità, la persona non è più un avente diritto ai sensi della direttiva.** Un'interpretazione contraria comprometterebbe l'obiettivo della lotta contro i matrimoni fittizi e le pratiche fraudolente, spesso individuati tardivamente.

Infine, la Corte precisa che tali norme conferiscono agli Stati membri il potere di indagare e, se del caso, accertare l'esistenza di una frode o di un abuso di diritto, senza che sia necessario adottare immediatamente una misura che incida sui diritti di cui trattasi. Tale potere, che deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali, può consentire di trarre conseguenze in un momento successivo, anche revocando a un cittadino dell'Unione la cittadinanza e, pertanto, lo status di cittadino dell'Unione, purché le disposizioni del diritto dell'Unione siano rispettate.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² [Direttiva 2004/38/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.